

Legge n.217 del 28 Febbraio 1992

Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli «normale», «speciale» e «tecnico». Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

- 1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
- 2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
- 3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

- 1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
- 2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

- 1) informatica;
- 2) psicologia applicata;
- 3) investigazioni scientifiche;

d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Articolo 3

1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10

dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;

c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.